

**Risposta n. 278/2025**

***OGGETTO: Fusione – riporto delle perdite fiscali – onere perizia giurata – articolo 172, comma 7 del TUIR (come modificato da articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2024)***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

Con l'istanza di interpello in oggetto, è stato chiesto il parere dell'Amministrazione finanziaria in merito alla possibilità di disapplicare la disposizione antielusiva speciale contenuta nell'articolo 172, comma 7, del TUIR con riferimento alla operazione di fusione per incorporazione di ALFA S.p.A. (ex DELTA S.p.A., di seguito, anche solo "ALFA" o "Incorporata") nella società ETA S.p.A (di seguito anche solo "ETA" o "Istante").

Il Gruppo GAMMA (di seguito, anche, solo "il Gruppo") opera nel settore (...).

Il Gruppo svolge la sua attività in più di 80 Stati europei ed extra-europei per il tramite di entità estere (società controllate o stabili organizzazioni) dislocate nei vari Paesi.

Il Gruppo, la cui capogruppo GAMMA SE è quotata ....., opera nel mercato italiano mediante l'Istante e, a seguito dell'acquisizione intervenuta nel mese di maggio 2023, attraverso la società ALFA S.p.A. (già DELTA S.p.A.).

L'acquisizione della società DELTA S.p.A., società appartenente a un importante gruppo economico commerciale operante nel medesimo settore dell'istante e facente capo alla società ZETA Holdings, è stata attuata al fine di incrementare il posizionamento del Gruppo sul mercato in territori strategici quali l'Italia e la Spagna.

Ai fini dell'acquisizione, previo svolgimento di una *due diligence*, sono stati valutati il contesto imprenditoriale e di *business* dell'operazione, i ricavi e l'EBIT 2022, la situazione ai fini della normativa *antitrust* e sono state effettuate valutazioni economiche anche con riferimento alle diverse gradazioni di sinergie ottenibili.

L'acquisizione è stata perfezionata alla fine del mese di maggio 2023 e nel mese di luglio 2023, ETA ha autorizzato un finanziamento alla controllata fino a concorrenza massima di X milioni di euro, per far fronte a sopravvenute esigenze di cassa.

In relazione al prezzo di acquisizione, la transazione in Italia, inizialmente stabilita al prezzo di XXX milioni di euro, è stata finalizzata per euro XXX, considerando gli aggiustamenti per la stima del debito netto e del fabbisogno di capitale circolante.

In base al bilancio 2023 di ETA "*L'obiettivo dell'acquisizione è finalizzato ad integrare, in modo complementare, l'offerta commerciale della società in alcune aree*

*territoriali, in particolare ... . In data 13 luglio 2023 l'Assemblea Straordinaria di DELTA Spa ha modificato la ragione sociale della società in ALFA Spa."*

Dopo l'acquisizione, sono stati nominati nuovi organi sociali e sono stati avviati i primi interventi di integrazione tra le due società, conclusasi attraverso il collocamento in un unico soggetto giuridico (la Società Istante) delle strutture e del business delle due società.

In data 24 maggio 2024, i Consigli di Amministrazione delle due società hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di ALFA in ETA e in data 25 settembre 2024 è stato stipulato l'atto di fusione con effetti giuridici al 1° ottobre 2024 ed effetti contabili e fiscali retrodatati al primo giorno del 2024.

In relazione alle posizioni fiscali soggettive, nessuna richiesta viene avanzata con riferimento all'Istante che non risulta titolare di posizioni alla data di efficacia giuridica dell'operazione.

Con riferimento all'Incorporata, dal modello Redditi SC 2024 risultano perdite fiscali riportabili, eccedenze di interessi passivi ed eccedenza di ACE alla data del 31 dicembre 2023 per un importo complessivo di euro XXX.

Inoltre, alla data antecedente l'effetto giuridico della fusione ALFA è titolare di ulteriori posizioni fiscali (perdite fiscali riportabili ed interessi passivi riportabili) per un importo di euro XXX.

Al 30 settembre 2024, pertanto, ALFA presenta posizioni fiscali soggettive complessivamente pari a euro XXX come di seguito ripartite:

- Perdite fiscali riportabili in misura limitata: euro XXX
- Interessi passivi riportabili: euro XXX

- ACE riportabile: euro XXX.

Con riferimento ai *test* richiesti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR, il test di vitalità risulta superato sia al 31 dicembre 2023 che con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e la data di efficacia giuridica dell'operazione.

Per quanto concerne il *test* del patrimonio netto, sulla base della situazione patrimoniale di riferimento al 31 dicembre 2023 il patrimonio netto contabile risulta pari a euro XXX; valore che, rettificato dei conferimenti effettuati nei 24 mesi antecedenti, pari a euro XXX, si attesta ad un valore di euro XXX, incapiente ai fini del riporto integrale dei *tax asset*.

Riguardo ai conferimenti soci, con la documentazione integrativa, acquisita con nota RU ....., viene precisato che trattasi di una rinuncia al finanziamento soci di euro XXX erogato dal precedente socio unico, DELTA International Holding, avvenuta nel febbraio per copertura perdite e ricostituzione del patrimonio netto.

Tanto rappresentato, viene pertanto chiesta la disapplicazione del limite patrimoniale al riporto delle posizioni fiscali dell'Incorporata ai fini del riporto integrale da parte dell'Istante.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante sostiene che l'operazione descritta si colloca nell'ambito di una riorganizzazione societaria e, dunque, che non si possano rinvenire effetti di carattere elusivo.

Ritiene pertanto che nella fattispecie rappresentata sussistano le condizioni ed i presupposti per poter richiedere la disapplicazione dell'articolo 172, comma 7, del TUIR.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Occorre premettere che, in questa sede, si esprime un parere esclusivamente in merito alla richiesta di disapplicazione, ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, della norma antielusiva di cui comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come recentemente modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192, relativamente al riporto, ad opera della società incorporante, delle posizioni fiscali soggettive della ALFA S.p.A., così come indicate nell'istanza, senza che ciò implichi o presupponga un giudizio: (i) sulla sussistenza e corretta quantificazione di tali elementi; (ii) sull'eventuale abusività della complessiva operazione di riorganizzazione rappresentata o sui singoli atti e negozi attraverso i quali si è attuata; iii) sull'esistenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali, sottese all'operazione stessa.

In materia di fusioni, si ricorda che, in base al citato articolo 172, comma 7, del TUIR - come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 - le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante:

1. per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite (c.d. "test del patrimonio netto"); tale valore deve essere determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile e deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409- *bis*, primo

comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. A tali fini, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa (tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici);

2. a condizione che la società rispetti il c.d. "test di vitalità", ossia che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:

a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile e la data

antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

Il comma 7-ter del menzionato articolo 172 estende l'applicazione del limite sopra indicato *"agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*.

La *ratio* delle limitazioni poste dall'articolo 172, comma 7, del TUIR è di contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa.

Come previsto dalla norma, in un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere fino al momento in cui la fusione viene attuata.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha, inoltre, introdotto l'articolo 177-ter, il quale prevede che i limiti e le condizioni al

riporto delle perdite fiscali (e delle altre posizioni fiscali) di cui agli articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-*bis*, e 173, comma 10, non si applicano nel caso di operazioni realizzate all'interno dello stesso gruppo. Tuttavia, l'articolo 177-*ter* non si applica alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo d'imposta antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024 (fino al 2023 per i periodi d'imposta coincidenti con anno solare); come precisato dall'articolo 8 del DM 27 giugno 2025, dette posizioni fiscali potranno essere computate in compensazione solo se risulteranno soddisfatte le condizioni e i limiti dettati dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 84, dai commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 172, dal comma 10 dell'articolo 173 o dal 18 comma 5-*bis* dell'articolo 176 del TUIR.

Tanto premesso, nel caso di specie viene chiesta la disapplicazione delle limitazioni al riporto di *tax asset* fiscali della società incorporata ALFA . a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione nella controllante istante ETA. Quest'ultima, invece, non dispone di posizioni fiscali soggettive da richiedere e, pertanto, non si procede, per questa società, ad ulteriori analisi o osservazioni.

Al riguardo si rappresenta che l'Incorporata supera i test di vitalità *sub 2)*, mentre con riferimento al test del patrimonio netto *sub 1)*, la richiesta di disapplicazione fa riferimento al patrimonio netto contabile come richiesto dall'articolo 172, comma 7, del TUIR, nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal richiamato decreto legislativo n. 192 del 2024, e non già al valore economico dello stesso, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile e risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409- *bis*, primo comma, del codice civile e

al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile, come richiesto dalla norma vigente e applicabile all'operazione *ratione temporis*..

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 192 del 2024 specifica sul tema che *"si è ritenuto opportuno mantenere, come limite quantitativo alternativo, quello del patrimonio netto contabile in modo da evitare di imporre il ricorso alla redazione di una relazione di stima anche quando le perdite da riportare non eccedono tale limite"*, chiarendo che l'onere per il contribuente di far periziare il valore economico del patrimonio netto alla data di effettuazione dell'operazione non sussiste solo nel caso in cui il valore contabile dello stesso è capiente rispetto all'ammontare dei *tax asset* che il soggetto intende riportare. Diversamente, il diritto al riporto delle posizioni fiscali che eccedono il patrimonio netto contabile è subordinato alla valutazione del valore economico dello stesso, come risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del Codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del Codice di procedura civile. In assenza della relazione giurata di stima, come previsto dalla norma, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

Come al riguardo chiarito nella richiamata Relazione illustrativa al d.lgs. n. 192 del 2024, con quest'ultimo decreto delegato *"È stato così attuato il criterio direttivo*

*della delega fiscale che prevede la revisione del limite quantitativo al riporto delle perdite nel caso di operazioni di fusione/scissione, rappresentato dal patrimonio netto contabile della società dotata di perdite fiscali, in quanto esso è un indicatore del tutto approssimativo della capacità dell'attività produttiva, da cui sono derivate le perdite fiscali, di generare futuri redditi imponibili. È, infatti, palese che tale capacità prospettica è scarsamente rappresentata dal valore contabile del patrimonio netto (o meglio, non ha alcun collegamento logico con esso). Si è ritenuto quindi appropriato introdurre, quale nuovo limite quantitativo, con il valore economico del patrimonio netto che rappresenta un parametro maggiormente significativo della recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali e che, peraltro, è un parametro già oggi valorizzato dalla stessa Agenzia delle entrate in alcune risposte a interpelli disapplicativi delle norme limitative del riporto delle perdite".*

Nel caso in esame, pertanto, in assenza di una relazione giurata di stima, i *tax asset* fiscali dell'Incorporata saranno riportabili per l'importo di euro XXX, ovvero sia nei limiti del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio, rettificato dei versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**